



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10390

DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI
----------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **giugno** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore **20.30** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il **Consiglio Comunale**, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
1.	BETTINSOLI BRUNO	SINDACO	P
2.	GHISLA DANIELE	CONSIGLIERE	P
3.	BETTINSOLI ISIDE	CONSIGLIERE	P
4.	FREDDI KATIUSCIA	CONSIGLIERE	P
5.	PEDERSOLI ALBERTO	CONSIGLIERE	P
6.	BETTINSOLI FABIO	CONSIGLIERE	P
7.	PRANDINI KATIA	CONSIGLIERE	P
8.	BETTINSOLI STEFANO	CONSIGLIERE	P
9.	GATTA SAMANTHA	CONSIGLIERE	P
10.	BETTINSOLI ROBERTA	CONSIGLIERE	P
11.	FIORI CRISTINA	CONSIGLIERE	A

Assiste il Segretario comunale: **DOTT. LORENZI ALBERTO**

Il Signor **BETTINSOLI BRUNO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, a seguito delle consultazioni elettorali amministrative comunali del 26 maggio 2019 in esito alle quali è stato eletto sindaco Bruno Bettinsoli, è opportuno provvedere a quantificare l'indennità di funzione di sindaco, vicesindaco ed assessore e il gettone di presenza dei consiglieri comunali.

Premesso:

- che l'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 definisce la disciplina dello "status" degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi, e **che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa**;
- che il comma 8 del citato art. 82 del Tuel rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati;

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali) e per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali (rispetto ai quali devono essere parametrati e definiti i gettoni di presenza dei Consiglieri circoscrizionali);

Considerato quindi che per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 6 del D.M. n. 119/2000.

Precisato quindi che l'indennità di funzione **compete senza il dimezzamento** previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 82 agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni.

- ✦ *Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in **aspettativa non retribuita** a' sensi dell'art. 81 del T.U.;*
- ✦ *Lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – Cass. Sez. lavoro. 14 agosto 2008 n. 15880; posizione di lavoratori socialmente utili – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);*
 - **Lavoratori autonomi** ed imprenditori;
 - Pensionati;
 - Casalinghe;
 - Studenti;

- *Militari;*
- *Privi di occupazione.*

Visto:

- l'art. 83 del d. lgs. n. 267/2000 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante "*Divieto di cumulo*" a norma del quale gli amministratori locali di cui all'articolo 77 comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche.
- L'art. 81 d. lgs. medesimo nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del quale gli amministratori di cui all'articolo 77 comma 2 (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. **I consiglieri di cui all'articolo 77 comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.**

Corte dei Conti|LIGURIA|Parere|13 settembre 2018| n. 109

"(...) questa Sezione, concordando con l'interpretazione già offerta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ritiene che la ratio dell'art. 82, comma 1, TUEL, che stabilisce il dimezzamento dell'indennità di funzione degli Assessori comunali nei confronti dei dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, debba consistere nel promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell'amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima, ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo Assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge. Proprio questa situazione e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell'indennità al 50%."

Considerato:

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in **riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005** i seguenti emolumenti:
 - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
 - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

La Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 ebbe a dichiarare risolta definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005 dei seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti a sindaci e componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti a consiglieri comunali.

Investita della questione dalla sezione regionale Emilia Romagna della Corte, ai sensi della delibera della stessa sezione Autonomie della Corte, n. 9 del 3 luglio 2009, la Corte dei conti-Autonomie, con la delibera n. 6 del 21 gennaio 2010, individua dunque la vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo delle indennità degli amministratori degli enti locali.

Il magistrato contabile, esaminando la problematica, ricorda che:

- all'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova disciplina contenuta nell'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale ha introdotto il comma 11, art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con delibera di giunta, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con delibera del consiglio;

- è intervenuto sul punto, da ultimo, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 76, comma 3, ha innovato la precedente formulazione dell'art. 82, comma 11, T.U.E.L., nulla più disponendo in ordine alla facoltà d'incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Dall'analisi di queste norme, il magistrato contabile fa emergere, evidente:

- l'attuale intenzione del legislatore di negare ogni ipotesi d'incremento delle indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'art. 82 T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;

- in applicazione del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'art. 15 delle preleggi, che l'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, non sia più vigente.

VISTO che quindi, fino all'ultimo pronunciamento della Corte dei Conti del 2012, l'interpretazione ufficiale prevalente (delibera della Corte dei Conti n. 6/2010 della Sezione Autonomie, confermata dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti Emilia Romagna con la delibera n. 22 del 09.02.2010 e dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Lombardia con la delibera 148 del 14.04.2010) a cui si sono attenuti gli Enti Locali, ha ritenuto non più vigente l'art. 1, comma 54, della legge 266/2005, in quanto l'opinione maggioritaria aveva ritenuto che la validità della disposizione recante la riduzione fosse triennale.

VISTO che in merito ai provvedimenti da adottare alla conclusione del triennio di riduzioni, il T.A.R. Lazio-Roma, sezione III, con sentenza n. 4388 del 19.05.2011, ha affermato che "con lo spirare del termine del 31 dicembre 2008, venuto meno l'obbligo ex lege di operare la riduzione del 10% sugli emolumenti spettanti, occorre ripristinare detti compensi ai livelli anteriori a quelli rinvenienti dall'applicazione della legge n. 266/2005 che ha esaurito la sua efficacia. Allo spirare di detto termine, caduto l'obbligo di riduzione previsto da una disposizione di carattere eccezionale e temporanea, l'ammontare dei compensi si attesta automaticamente sui livelli anteriori. ";

Tuttavia le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con un **inatteso quanto sconcertante "revirement" (inversione di indirizzo)**, con deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012 ebbe a richiamare l'attenzione sulla circostanza che **il taglio del 10%** disposto nel 2005 a' sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, **non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante.**

Il Ministero dell'Interno non ha a tuttoggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopracitato in grado di cambiare le carte e modificare anche letture di norme considerate consolidate.

La riduzione del 10% degli emolumenti delle cariche individuali e collegiali, in mancanza di un limite temporale alla vigenza del "taglio" che lo circoscriva all'esercizio 2006, è stata ritenuta dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti operante ed applicabile anche dopo l'entrata in vigore dei limiti stabiliti dall'art. 5, comma 7, del D.L. 2010 n.78, convertito dalla L. n. 122 del 2010, limiti tuttora non applicabili, stante la mancata emanazione del necessario decreto del Ministro dell'Interno di revisione degli importi tabellari originariamente fissati dal D.M. 4 agosto 2000 n. 119 (in tal senso, espressamente, SS.RR., delib. n.1 del 2012). (Corte dei Conti Lazio Deliberazione n.102 /2016/PAR camera di consiglio 12 settembre 2016).

Precisato che Le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica.

Atteso che il principio generale in materia, dettato dal comma 5, art. 82 T.U.E.L., è quello dell'omnicomprensività dell'indennità di funzione, che si estende fino al divieto di cumulo della stessa con i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, ai sensi del successivo comma 7 corte dei Conti – Autonomie delibera 4/SEZAUT/2010/QMIG del 21 gennaio 2010

Precisato e ribadito che l'importo dell'indennità di funzione spettante agli amministratori titolari delle cariche di cui al primo comma dell'articolo 82 del t.U. enti locali D: Lgs. N. 267/2000 **è dimezzato per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa di cui all'art. 81.** La riduzione a metà dell'indennità di funzione è stabilita nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 82 ed è riferita esclusivamente all'indennità di funzione prevista da detto articolo nella prima parte del comma 1.

Ribadito che, come anche sopra illustrato, con l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 23 dicembre 2005 n. 266 (che ha disposto la riduzione del 10% dei compensi rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005) è stata introdotta una disposizione che, di fatto, ha prodotto un effetto di «**sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza.**» Tale sistema, ha successivamente trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. L'amministrazione finanziaria, con il parere espresso in data 17 dicembre 2009, ha confermato la vigenza di tale norma. Anche la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 1042/2010, ha evidenziato che, con il citato dl 112/2008, **è stata cancellata la possibilità di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione degli amministratori locali, anche se al limitato scopo di allinearle al limite massimo previsto dal dm 119/2000.**

CONSIDERATO CHE a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione **n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012**, ha sciolto la questione stabilendo che la riduzione del 10 % delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) non ha limite temporale ed è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel d. m. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali non possa che essere quello in godimento alla data dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008 e ciò in ossequio alla ratio della norma sul contenimento delle spese di finanza pubblica;

VISTO che, con la delibera n. 4572012/PAR assunta in Camera di Consiglio in data 07.02.2012 e depositata in Segreteria in data 13.02.2012, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo

della Lombardia ha richiamato quanto espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con la citata delibera n. 1/2012, evidenziandone l'obbligatorietà a seguito dell'interpretazione della norma da parte delle Sezioni Riunite n. 1/2012 sulle Sezioni Regionali di controllo.

Visto altresì l'art. 5 comma 7 del d.l. 78/2010 il quale stabilisce che agli amministratori di comunità montane, unioni di comuni e forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni non potrà più essere corrisposto alcun compenso in qualsiasi forma sia esso percepito. Pertanto, senza apportare alcuna modifica al tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000, si nega la possibilità (prevista dall' art. 82 comma 8 del Tuel per gli amministratori di enti locali che rivestono la carica elettiva in due enti diversi) dell'opzione del 50% dell'indennità a carico di ciascun ente.

Atteso che dal 31 maggio 2010, gli amministratori locali, che non percepiscono già alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, non hanno diritto neppure al rimborso delle spese di missione. (art. 83, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 8, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

Dal 31 maggio 2010, i titolari di cariche elettive, nominati o eletti in altri organi collegiali di qualsiasi tipo da parte di amministrazioni pubbliche, non possono percepire altre indennità o compensi. (art. 5, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122)

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:

- a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
- b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
- c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

*"135. All'articolo **16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 14 settembre 2011, n. 148**, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di

assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli **80 e 86 del testo unico.**"

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265."

che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

numero abitanti residenti			Al sindaco	vicesindaco	assessori
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08	289,22	216,91
		+5%	72,30	14,46	10,85
		+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34

I suddetti importi sono al lordo della riduzione della legge 122/2010.

Agli importi suddetti sono da applicare, ove ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni stabilite dall'art. 2 del Regolamento emanato con decreto ministeriale n. 119/2000.

Visti in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via editale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento";

Visto l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita:

«1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.»;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblica sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, fra l'altro in ordine all'argomento recita:

«Art. 10

L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno.»;

Visti gli importi dei gettoni di presenza dovuti ai consiglieri comunali che per i consiglieri comunali dei comuni **da 1.000 a 10.000 abitanti è di € 18,08 (vedi decreto interministeriale n. 119 del 4 aprile 2000).**

Visto l'articolo 7, comma 2, lettera e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto:

"2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:

- a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
- b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
- c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Tenuto conto che questo ente:

avendo una popolazione residente di circa 1386 abitanti e rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta Comunale, nella fascia demografica compresa tra n. 1.001 e n. 3.000 abitanti e non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per cui non si applica la maggiorazione prevista dalla lettera a);

Tenuto conto che in ogni caso non si applicano le maggiorazioni previste dal DM 119/2000, articolo 2, comma 1 : lettera a) (+ 5%); lettera b) (+ 3%); lettera c) (+ 2%)

Atteso che l' art. 10, comma 5 D.L. 30/12/2015, n. 210 ha previsto che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016 (in precedenza 31 dicembre 2015) i detti emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, così come ridotti"*

Visto l'art. 13 comma 1 del d.l. 30 dicembre 2016 n. 24 (G.U. 30 dicembre 2016 n. 304) a mente del quale è prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia della disposizione che prevede la riduzione del 10% delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 00 e contrari n. 00 su n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di confermare gli importi relativi all' **indennità di funzione e di carica** da corrispondere per l'anno 2019 agli amministratori comunali e dei **gettoni di presenza** da corrispondere ai consiglieri comunali per l'anno medesimo, a' sensi dell'art. 82 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 ed a' sensi del decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119 (- pubblicato sulla G.U. 13 maggio 2000 n. 110), rispetto agli importi stabiliti per lo scorso anno 2015.
- 2) Di dare atto che in conseguenza di quanto sopra narrato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato le indennità di funzione dei componenti della Giunta comunale per l'anno 2016 sono le seguenti:
 - a) indennità mensile del Sindaco € 1.301,50
 - b) indennità mensile del Vice Sindaco € 260,30
 - c) indennità mensile dell' Assessore € 195,22.
- 3) Di determinare il gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali, a mente dell'art. 82 comma 2 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000, nell'importo di € 16,73 a seduta.
- 4) Di autorizzare la liquidazione mensile in corrispondenza alla liquidazione delle competenze retributive ai dipendenti comunali, dando atto che, ai sensi dell'art. 47, lettera g) del T.U.I.R. le indennità succitate sono considerate "redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente".

Dopodichè con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 00 ed astenuti n. 00 su n. 10 consiglieri presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/la sottoscritto/a Lorenzi Alberto, segretario comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica** della presente deliberazione.

Il Segretario Comunale
Lorenzi Alberto



Il/la sottoscritto/a Marcello Pintossi, responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, **attesta la regolarità contabile** della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Marcello Pintossi



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BETTINSOLI BRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LORENZI ALBERTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **11.06.2019**

Reg. Pubblicazioni Nr.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
MARCELLO FINTOSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva in data in data **06.07.2019**, per decorrenza del decimo giorno dalla compiuta pubblicazione al'Albo Pretorio (*art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267*).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (*art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LORENZI ALBERTO

